

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1551-A)

Relazione e testo degli articoli approvati, in sede redigente,
dalla 6^a Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CIPELLINI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FILLIETROZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1974

Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche
ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta

Comunicati alla Presidenza il 12 dicembre 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ha stabilito per questa Regione, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, forme e condizioni di autonomia del tutto particolari — che non trovano riscontro negli altri Statuti — in materia di utilizzazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, le quali si estrinsecano nell'attribuzione alla Regione di una specifica potestà legislativa e delle relative funzioni amministrative in tale materia, (artt. 3, lettera *d*) e 4) e nella concessione novantanovenale gratuita e rinnovabile di dette acque alla Regione a partire dal 7 settembre 1945 (artt. 7, 8 e 9), concessione che, per la sua atipicità, concreta in effetti il trasferimento della disponibilità delle acque stesse dallo Stato alla Valle alla quale compete il potere di subconcessione.

Peraltro l'attuazione delle citate norme costituzionali dello Statuto che, dopo la soluzione di taluni conflitti di competenza tra Stato e Regione, ebbe inizio con l'emanazione della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, venne poi sospesa per i riflessi della legge statale 6 dicembre 1962, n. 1643 istitutiva dell'ENEL al quale, com'è noto, è stato riservato il monopolio della produzione dell'energia elettrica nel Paese.

Tale ultima legge, infatti, provocò nuove questioni di regolamento di competenze, tra Stato e Regione e, in conseguenza, l'inattività amministrativa nel settore, che perdura tuttora.

In proposito va rilevato che i problemi connessi alla attuazione della legge n. 1643 in diretto rapporto con lo Statuto Valdostano sono stati esaminati, in sede di motivazione della sentenza n. 13 del 1967, dalla Corte Costituzionale la quale ha ammesso la compatibilità della legge stessa con lo Statuto, ma nello stesso tempo ha riaffermato la permanenza dei diritti e poteri statutari della Valle che, del resto, una legge ordinaria non avrebbe potuto sopprimere, essendo essi costituzionalmente garantiti.

Pertanto, con detta sentenza, la Corte ha auspicato l'emanazione di una legge del Par-

lamento nazionale intesa a contemperare le esigenze nazionali con quelle regionali al fine di non sacrificare, oltre i limiti richiesti dall'attuazione della riforma, i diritti e poteri suindicati già compresi per effetto della nazionalizzazione e di assicurare alla Regione il massimo di autonomia, nascente dallo Statuto speciale, compatibile con la nuova disciplina unitaria della materia.

A tale scopo è rivolto il presente disegno di legge il quale disciplina l'esercizio da parte della Regione delle attribuzioni di sua competenza con l'osservanza dei principi della legge di nazionalizzazione.

In particolare, con l'articolo 1, si stabilisce la riserva a favore dell'ENEL (con le eccezioni previste dalla richiamata legge numero 1643) delle subconcessioni regionali di acque pubbliche a scopo idroelettrico in attuazione del monopolio suddetto affidato all'Ente stesso e sulla base del piano di utilizzazione delle acque pubbliche nella Valle redatto da apposito Comitato misto Stato-Regione, come previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale di approvazione dello Statuto.

Gli articoli 2 e 3 provvedono poi a regolamentare, sul piano giuridico, la situazione creata per effetto della cennata inattività amministrativa protrattasi per così lungo tempo.

Infatti, nè lo Stato, nè la Regione hanno assunto provvedimenti per munire del necessario titolo giuridico talune utenze di fatto assentite in attesa dell'approvazione del disegno di legge in esame che, in armonia con i richiamati principi della giurisprudenza costituzionale, assegna alla Regione il compito di adottare detti provvedimenti nella forma della subconcessione. Questi si rendono necessari anche per le conseguenze economiche dato che, in mancanza di essi, le imprese idroelettriche possono eccepire, come di fatto hanno eccepito, l'incertezza sul titolare del diritto (Stato o Regione) a percepire i relativi canoni, sospendendone il versamento.

Le annose vertenze che ne sono derivate — anche per il fatto della mancata utilizzazione di alcune utenze — tuttora pendenti presso gli organi giurisdizionali competenti, possono così trovare finalmente una solu-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione sulla base altresì del principio della non ripetibilità dei canoni già corrisposti da parte delle imprese idroelettriche concessionarie in applicazione delle disposizioni vigenti.

L'articolo 4, infine, regola i rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione in conseguenza della assunzione da parte della Regione delle funzioni di sua competenza con effetto dall'epoca di attribuzione.

Onorevoli Colleghi! In relazione a quanto precede e considerato che la sistemazione dei

rapporti tra Stato e Regione, ponendo fine a un periodo di incertezza e di inattività durato fin troppo a lungo, comporterà la possibilità di utilizzare pienamente le notevoli risorse idriche della Valle, con un conseguente aumento di produzione dell'energia elettrica più che mai auspicabile nell'attuale nota situazione, Vi invito a dare la Vostra sollecita approvazione al disegno di legge in esame.

CIPELLINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

10 luglio 1974

La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

AGRIMI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

21 maggio 1974

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGETESTO DEL SENATORE FILLIETROZ
—

Art. 1.

Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato.

La Regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali è previsto il passaggio degli impianti in proprietà dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la Regione provvede a rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare l'esercizio delle derivazioni.

Art. 2.

Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della Regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE
—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante subconcessioni da parte della Regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione, se posteriore a detta data.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: *Testo del senatore Fillietroz*

Art. 3.

Non sono ripetibili i canoni demaniali, per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Per le utenze da regolarizzare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, le somme già versate dagli utenti a titolo di canoni demaniali saranno dedotte, sino a conguaglio, dall'ammontare dei canoni dovuti in base agli atti di subconcessione emanati dalla Regione.

Lo Stato provvede a versare alla Regione l'ulteriore decimo, alla stessa spettante, delle somme percepite per canoni demaniali e per acconti su canoni demaniali relative alle concessioni idroelettriche non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.

Art. 4.

La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.